



CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI  
ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI SIGNA

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., in Signa, presso la  
residenza municipale, con la presente scrittura privata, da valere e tenere nei  
modi di legge, sottoscritta

TRA

Il Comune di Signa, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza della  
Repubblica n.1, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella qualità di Responsabile dei  
Servizi Demografici, responsabile al trattamento della banca dati anagrafe a  
seguito di nomina da parte del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo

E

Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, il quale interviene in  
rappresentanza di ..... [ente, ufficio, organo, soggetto fruitore], di seguito  
denominato Ente

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 23 novembre 2015, si è  
stabilito:

- di attivare collegamenti telematici via web da postazione remota,  
finalizzati alla consultazione on line della banca dati anagrafica del Comune  
di Signa, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DPR n.  
223/1989 (*Regolamento anagrafico*), dal DPR n. 445/2000 (*Testo unico  
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione  
amministrativa*) e dal D. Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione  
Digitale*);
- di dare atto che tali soggetti, che in ragione dei rispettivi compiti  
istituzionali, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di  
controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di  
notorietà, necessitano di accedere ad informazioni anagrafiche, sono  
individuabili nelle seguenti categorie generali:
  - a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
  - b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
  - c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
  - d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;





e) organismi di diritto pubblico;

- *di dare atto altresì che l'attivazione dei collegamenti in questione non comporta, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, alcun onere a carico dei soggetti convenzionati;*
- *eventuali costi aggiuntivi richiesti dalla software house al Comune per l'utilizzo della Banca dati da parte dei soggetti convenzionati saranno dagli stessi rimborsati.*

Tenuto conto della richiesta con la quale la Pubblica Amministrazione / Società concessionaria-incaricata del servizio / o uno dei soggetti di cui sopra, intende aderire alla convenzione che consente la consultazione on-line dell'archivio anagrafico dei dati anagrafici essenziali per gli adempimenti normativi e finalità istituzionali.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 23 novembre 2015 con la quale sono state definite le linee di indirizzo per la definizione dello schema di convenzione per la consultazione e accesso dei dati anagrafici;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. del ..... con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione e relativi allegati.

Valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria- incaricata del servizio / soggetto sopra individuato;

Vista la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30/5/1989 n. 223, regolamento anagrafico;

Visti l'art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;

Visto l'art. 43 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Visto il d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 così come modificato dal d.lgs. 30/12/2010 n. 235 Codice dell'Amministrazione Digitale;

Viste le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ex art. 58 del CAD, adottate da DigitPA il 22.4.2011 ;

Vista la Legge 183/2011 , art. 15 (modifica artt. 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 74 della legge n. 445/2000 ed introduzione, a partire dall'1.1.2012, di misure rivolte alla



completa "decertificazione" del rapporto tra pubblica amministrazione e privati cittadini)

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - Definizioni

Ai fini del presente atto si intendono per:

**Ente consultante:** la Pubblica Amministrazione / Società concessionaria-incaricata del servizio /forze dell'ordine e Guardia di Finanza/ uffici appartenenti all'autorità giudiziaria/ organismi di diritto pubblico/ che abbia necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali.

**Dati in consultazione:** la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

### ART. 2 - Oggetto della Convenzione

Il Comune, nella persona del Responsabile dei Servizi Demografici, autorizza l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici e per le specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) Utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) Svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate

L'Ente consultante, si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati in formato cartaceo, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso alla banca dati.

### ART. 3 - Dati oggetto della consultazione

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete internet ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure secondo il dettaglio riportato nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale alla presente convenzione

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente.



L'Ente consultante che necessita di elenchi di dati in fruizione dovrà inoltrare direttamente all'ufficio anagrafe lo schema di dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative, informatiche rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

#### **ART. 4- Regole per l'utilizzo dei dati**

L'Ente consultante si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- eliminare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza. Nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della



password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- comunicare tempestivamente all'amministrazione titolare :
  - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza ;
  - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
  - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
  - ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute.

L'Ente consultante dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune previsti dal Codice della privacy per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/implementazione delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy.

L'Ente si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

#### **ART. 5 - Titolarità della banca dati**



Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica ; ha l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune e non può essere duplicata.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

#### **ART. 6 - Modalità di autorizzazione all'accesso**

L'Ente consultante si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli utenti che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione. Ogni utente abilitato dovrà essere incaricato al trattamento ai sensi dell'art.7 della presente convenzione. L'Ente consultante si impegna a trasmettere tempestivamente tale informativa al Comune affinché possa procedere all'abilitazione dell'identificato.

#### **ART. 7 - Responsabile e Incaricati al trattamento**

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Ente consultante nomina un responsabile al trattamento dei dati sulla base dell'allegato B alla presente convenzione. Costui avrà, inoltre il compito di identificare e nominare gli utenti incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo. La nomina degli incaricati avverrà utilizzando l'allegato C facente parte integrante alla presente convenzione.

#### **ART. 8 - Modalità di accesso**

Il Comune assicura l'accesso alla banca dati anagrafica attraverso l'applicativo fornito dalla software house che gestisce i Servizi demografici.

Il Comune assegna un identificativo per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun utente di cui all'art. 6, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Ogni identificativo è dotato di credenziali di accesso costituite da nome utente e una password. Alle credenziali, il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali.



Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

#### **ART. 9 - Password**

L'Ente consultante si impegna a far sì che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente. La stessa sarà modificata alle scadenze temporali indicate dal Comune anche con riferimento ad eventuale Documento Programmatico sulla sicurezza Comunale. Le password saranno consegnate personalmente in busta chiusa dal personale incaricato dal Comune previo riconoscimento degli operatori. In caso di smarrimento di una password o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del Responsabile, si impegna a darne immediata notizia al Comune affinché si provveda alla disabilitazione.

#### **ART. 10 - Limitazioni e responsabilità**

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica/stato civile del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

#### **ART. 11 - Obbligo di riservatezza**

L'Ente consultante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni. L'Ente consultante garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso collegamento concesso.

#### **ART. 12 - Tutela della sicurezza dei dati**

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 6 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 7 e 8. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare



assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003. Le registrazioni saranno memorizzate e possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle del Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

**ART. 13 - Durata della convenzione.**

La presente convenzione avrà durata di anni ..... dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

**ART. 14 - Foro competente.**

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Firenze

**ART. 15 - Registrazione.**

La presente convenzione, redatta in due copie originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Per il Comune \_\_\_\_\_

Per l'Ente \_\_\_\_\_



## **PRINCIPI E LIMITAZIONI DELL'ACCESSO**

Il Comune autorizza l'accesso alla banca dati degli archivi anagrafici informatizzati ed eventuale trasmissione degli stessi per specifiche finalità istituzionali, secondo modalità e limiti individuati.

A tal fine i soggetti autorizzati si impegnano:

- ad utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle sole informazioni la cui conoscenza è necessaria, pertinente e non eccedente ai fini dello svolgimento delle operazioni di trattamento richieste e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnati;
- ad eseguire il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità contenute nel presente atto.

Sono vietati la consultazione e il flusso indiscriminato dei dati anagrafici.

L'accesso per via informatica alla banca dati dell'anagrafe da parte di soggetti diversi dall'ufficio Servizi Demografici deve essere sempre, uniformato a precise cautele e limiti che impediscano di sconfinare in un'impropria consultazione di tutti i dati anagrafici.

E' consentita soltanto una semplice consultazione filtrata, intesa quale possibilità di accedere al dato in sede di visualizzazione e lettura senza che esista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione.

Il dato rimane pertanto nel sistema informativo proprietario.

Tale consultazione filtrata, dovrà essere pertinente agli scopi perseguiti dall'ufficio collegato, e ristretta ad una visione parziale e sotto forma di visura delle generalità e dei dati anagrafici degli iscritti, limitata quindi a:

- Cognome e prenomi;
- data e luogo di nascita;
- Composizione della famiglia anagrafica;
- Codice Fiscale;
- Ultimo indirizzo d'abitazione nel Comune.

Soltanto per particolari esigenze, da specificarsi nella relativa richiesta, la consultazione potrà comprendere anche i dati relativi a:

- cambi di famiglia anagrafica completi di decorrenza e composizione del nucleo familiare;
- cambi di abitazione completi di decorrenza ed indirizzo;
- immigrazione ed emigrazione;
- iscrizione nell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero completa di ultimo indirizzo estero.

Tutti i dati non consultabili a video dovranno essere richiesti esclusivamente presso l'Ufficio Servizi Demografici che provvederanno al loro rilascio esclusivamente sulla base del Regolamento Anagrafico.

Qualora innovazioni, relative alle modalità informatiche, rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo anagrafico, la stessa dovrà essere concordata con l'Ufficiale d'Anagrafe.